

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI NEL COMUNE DI
BRINDISI - QUARTIERE C.E.P. - LOTTO N.10 (OPERE DI
COMPLETAMENTO). -

Repertorio N. 4486

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

L'Impresa LUIGI SARDIELLA - PASANO -

Importo netto L. 2.810.000-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno *Trun*
ta del mese di Ottobre, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, sita in via G. R. Casimiro n. 9. -
Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta de-
libera 12.11.1955, n. 347, ai sensi dell'art. 151 e
153 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, sono comparsi senza
l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinun-

5
- 7 NOV. 1964

registrato a Brindisi li

el N. 847

Mod. 1 Vol.

Esatte lire

4610 - (Quarantaseicentolire)

IL DIRETTORE DI 2. CL.
Lire illeggibile

ciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913, n. 89. -

1°) - Il Sig. Conte Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°) - Il Sig. Luigi Sardella, nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi residente in via Caroli n. 43 - imprenditore edile.

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale, funzionario rogante, sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni. -

PREMESSO:

-CHE il Ministero del LL. PP. - Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari - con provveditoriale 27 marzo 1959, n. 7161, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi e per conoscenza al Ministero del LL. PP., Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari Brindisi, su conforme voto del C.T.A. del Provveditorato alle OO. PP. di Bari, numero 289 in data 5 marzo 1959, ha approvato nello importo di L. 196.500.000 di cui L. 168.500.000 a

base d'asta il progetto in data dicembre 1958, compreso nei piani costruttivi di un quartiere autosufficiente in Brindisi ed ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 2 Luglio 1949, n. 408 ed all'art. 1 della Legge 8. 4. 1954, n. 144 per l'esercizio 1958/59, con decreto del ministero dei LL. PP. Div. XVI^a 12. 1. 1959, n. 16422 registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 1959, reg. 5 LL. PP., foglio 6. -

-CHE i relativi lavori vennero aggiudicati, previa licitazione privata, all'Impresa Umberto Patrizi e successivamente, per fallimento della stessa vennero affidati alla Ditta SRADELLA Luigi con il ribasso di L. 8,70% giusta contratto in data 21 gennaio 1961, n. 3449 di Rep. e registrato a Brindisi il 30. 1. 1961, al n. 1342 mod. I;

-CHE tali lavori sono stati ultimati e regolarmente collaudati;

-CHE il Collaudatore, in sede di visita di collaudo, riscontrò alcuni inconvenienti non imputabili a cattiva esecuzione da parte dell'Impresa, ma da attribuirsi a deficienze progettuali ed invitò lo I. A. C. P. di Brindisi a redigere apposita perizia suppletiva;

-CHE l'I. A. C. P. di Brindisi ha redatto la perizia

in data 15.1.1964;

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari, con nota n. 20874/26704 del 9/10/1964, (Allegato n.1) ha approvato tale perizia, giusta voto del C. E. A. n. 926 del 27/8/1964, ed ha autorizzato l'affidamento mediante trattativa privata con l'Impresa Luigi Sardella, esecutrice dei lavori principali, senza alcun ribasso sui prezzi, semprechè questo I. A. C. P. intenda avvalersi delle disposizioni transitorie di cui alla Legge 10.8.1964 n. 664 ;

-CHE l'I. A. C. P. ha inserito nel Capitolato Speciale di Appalto la clausola anzidetta;

-CHE interpellata l'Impresa Luigi Sardella essa si è dichiarata disposta ad accettare la esecuzione dei lavori;

-CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convergono e stipulano quanto segue:

ART. 1°- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi il Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n. 2), tutti controfirmati dal Sig. Luigi Sardella, s'intendono qui integralmen-

te trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "Istituto" e l'Impresa Luigi Sardella di Fasano "Impresa".

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato, approvato con R. D. 23.5.1924, n. 827, forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvato con R. D. 16.7.1962 n. 1063 .-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Luigi Sardella di Fasano, la quale accetta, l'appalto per ~~l'opera~~

l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari Lotto n. 10 del quartiere autosufficiente in Brindisi (opere di completamento) giusta perizia redatta dalla Ripartizione Tecnica di questo I. A. C. P. ed approvata del Ministero dei LL. PP. - Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari - con provveditoriale 9.10.1964, 20874/26704, per l'importo di L. 2.810.000- (due milioni ottocentodiecimila) a base d'asta e senza alcun ribasso.

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare. -

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emana-

te durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. -

ART. 7°) - Si conviene che il pagamento in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, sarà effettuato in unica soluzione dopo l'approvazione superiore della contabilità finale, giusto quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L. 275.000.000 concesso dalla Cassa DL e PR., posizione n. 6086 e garantito dallo Stato ai sensi

della Legge 2.7.1949, n. 408 ed art. 1 della Legge

8.4.1954, n.144. -

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 8°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, ~~ma~~ l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi .

ART. 9°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventual-

mente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei LL. PP.-

ART. 10°)- L'Impresa dichiara di aver preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 11°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre alle spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altra inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché la imposta di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Case Popolari e della Legge 2.7.1949, n. 408 e successive modificazioni.

ART. 12°)- Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino, nella veste e qualità sopradette, affida all'Impresa Luigi Sardella di Fasano la esecuzione dell'appalto

di cui trattasi per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.-

A richiesta io Funzionario Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.

Il presente contratto, redatto in carta semplice, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della Legge 2.7.1949, n. 408 e successive modificazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di tre fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate nove e righe dicotette sino a questo punto della decima facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, Letto, si sottoscrive:

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Sardella Luigi

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

